

CREDITO FORMAZIONE 4.0

Il credito formazione 4.0, è stato introdotto con La legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e prorogato poi:

- per l'anno 2019 dalla legge di bilancio 2019 n.145/2018
- per l'anno 2020 dalla legge 160/2019
- per gli anni 2021 e 2022 dalla legge 178/2020 art. 1 comma 1064.

La misura premia **gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.**

Art.1 comma 48 della L.205/2017 infatti recita:

“ Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali

- big data e analisi dei dati,
- cloud e fog computing,
- cyber security,
- sistemi cyber-fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione e realta' aumentata,
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo macchina,
- manifattura additiva,
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A. (vendita e marketing/ informatica/ tecniche e tecnologie di produzione e sottodirectory)

Soggetti beneficiari:

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

SOGGETTI Esclusi

Sono escluse le imprese in difficoltà:

- in stato di liquidazione volontaria,
- imprese in difficoltà (perdita oltre il 50% del capitale (srl) o dei propri fondi (snc -sas)
- fallimento,
- liquidazione coatta amministrativa,
- concordato preventivo senza continuità aziendale,
- altra procedura concorsuale.
- **destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

La fruizione del beneficio spettante:

- è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il contributo del credito d'imposta per la formazione 4.0 può essere "goduto" anche dalle imprese che non abbiano ancora effettuato, o non abbiano in programma di fare, investimenti 4.0.

Modalità di svolgimento della formazione:

- **esterna:** appaltata dall'impresa a soggetti esterni qualificati. (vedi art. 3 comma 6, DM 04.05.2018 art.1, comma 213 L.160/2019).
- **Interna:** con personale docente interno.
- **con personale docente** esterno assistito da tutor interno.

La formazione può avvenire

- in aula
- in modalità "e learning"
- in modalità streaming.

Naturalmente con strumenti che assicurino la partecipazione continua dei discenti e con momenti di verifica dell'apprendimento. (per tali modalità vedi circolare Mise 412088 del 03.12.2018).

Le spese ammissibili per l'anno 2020 sono:

- **spese per il personale in veste di discente** (considerare il costo aziendale riferito alle ore o giornate di formazione),
- **spese per il personale dipendente in veste di tutor o docente nel 30% della sua retribuzione complessiva annua,**
- **spesa per certificazione contabile obbligatoria** (per imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti) limite € 5.000.
- **Esclusi dall'ammissibilità al credito d'imposta i titolari di rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo,** che possono partecipare alla formazione ma non permettono all'azienda di beneficiare per la loro quota del credito.

[Per personale si intende in rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e parziale e con contratto di apprendistato.](#)

COSTO AZIENDALE:

- 1) Retribuzione al lordo delle ritenute e contributi previdenziali e assistenziali
- 2) Ratei del TFR
- 3) Mensilità aggiuntive
- 4) Ferie e permessi
- 5) Indennità di trasferta (nel caso inerenti le attività formative se fuori sede)

La modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021

prevede che a partire dal 1° gennaio 2021 sono ammissibili al credito d'imposta anche le seguenti spese:

- spese di personale relative **ai formatori** per le ore di partecipazione alla formazione (equiparati ai discenti);
- **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali **le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto,**
- **l'ammortamento** degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.
- costi dei **servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative **ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali)** per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
- Sono **escluse le spese di alloggio, ad eccezione** delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che **sono lavoratori con disabilità.**

Attenzione

Le spese ammissibili devono risultare da un'apposita certificazione da allegare al bilancio.

Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

PERCENTUALE CREDITO IMPOSTA

Il credito d'imposta, spetta in **percentuale delle spese relative al personale dipendente** impegnato nelle attività di **formazione ammissibili**, limitatamente al **costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione**. In particolare, è riconosciuto in misura del:

50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese

40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese

30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

Piccole imprese < 50 dipendenti / fatturato o totale bilancio 10 milioni di euro

Medie imprese >50 e < 250 / fatturato > 10 milioni euro/

Grandi > 250 dipendenti e fatturato superiore ai 50 milioni di euro

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

In caso **di lavoratori svantaggiati** di cui all'art. 1, comma 211, legge 160/2019 al di là della dimensione aziendale **spetta il 60% delle spese ammissibili** (per queste categorie assenza di impiego da almeno sei mesi, limiti di età, assenza titolo di studio ecc.), o molto svantaggiati (assenza di impiego da 24 mesi ecc.).

Contabilizzazione:

La contabilizzazione del credito d'imposta dovrà tenere conto di due principi:

- 1) il beneficio è equiparabile a un contributo in conto impianti
- 2) la contabilizzazione dello stesso deve tener conto del principio di correlazione fra gli elementi contabilizzati.

L'allocatione delle spese di formazione nell'attivo patrimoniale oppure nel conto economico determinerà la classificazione.

In funzione della scelta di allocazione delle spese:

- 1) Se le spese di formazione sono inserite nel **conto economico** il credito d'imposta sarà classificato economicamente nella voce «**Altri ricavi**» con la rilevazione patrimoniale all'interno dei **crediti tributari**.
- 2) Se invece la rilevazione avviene mediante **la capitalizzazione delle spese di formazione**, la contabilizzazione del credito d'imposta potrebbe avvenire con **l'uso del metodo diretto** (cioè il costo di formazione capitalizzato al netto del credito d'imposta stimato) o in alternativa con **la metodologia indiretta** (tramite la tecnica del risconto).

IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP (variazione in diminuzione in unico)
- Ai fini fiscali, non vi sono dubbi **sulla deducibilità del costo della formazione** in base all'articolo 109 comma 5 del Tuir, (sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi)

- mentre in caso di **capitalizzazione** si renderà applicabile, in linea generale, la disposizione inserita nell'articolo 108, comma 1, del Tuir. (deducibilità in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto);

In tal caso si applica l'art. 88, comma 3b; (I contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi sono considerati **sopravvenienze attive**).

Si ricorda tuttavia – proprio per la particolarità della fattispecie – che alle imprese di nuova costituzione è consentito rinviare la deducibilità della quota deducibile imputabile a ciascun esercizio dal momento in cui la newco consegue i primi ricavi.

Utilizzo:

- **Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.**
- Non è richiesta l'apposizione di visto di conformità per importi superiori a € 5.000,00
- **La compensazione può essere effettuata anche prima dell'invio della dichiarazione dei redditi.**
- **Non è soggetto alle limitazione dei 250 mila euro annui.**
- Il modello f 24 va presentato unicamente con i servizi telematici all'ADE.
- Il codice tributo istituito per la compensazione è 6987, l'anno di riferimento è l'anno in cui è stata effettuata la formazione.
- **Il credito d'imposta non può essere ceduto.**

CUMULABILITA'

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 04.05.2018 il **credito d'imposta è cumulabile**

- **senza limitazioni** con altre misure di aiuto aventi oggetto **costi ammissibili diversi** anche se riferiti al medesimo progetto.
- **con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili**, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. (in genere ammonta **al 50% di tutti i costi ammissibili**)

Calcolo del credito imposta: Per l'annualità 2020 Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Obblighi documentali:

- 1) Relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti della formazione
- 2) Registri nominativi di svolgimento delle attività formative
- 3) Attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative
- 4) Certificazione contabile delle spese sostenute
- 5) Inserimento degli importi richiesti nei quadri della dichiarazione RS e RU
- 6) Conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
- 7) Comunicazione al MISE: Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. **La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.** Invio anche a consuntivo dopo le compensazioni. **Non costituisce condizione preventiva all'accesso al beneficio.** Il suo inadempimento non è causa di diniego dell'agevolazione.

Certificazione contabile

Il Revisore deve certificare

- 1) L'effettivo sostenimento dei costi
- 2) La corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall'impresa
- 3) Non deve contenere valutazioni di carattere tecnico sulle attività formative ammissibili.

Documenti da richiedere:

- registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti da discente e docente/formatore esterno;
- attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative resa dal legale rappresentante dell'impresa a ciascun dipendente;

documentazione contabile e amministrativa relativa alle spese del personale:

- copia delle buste paga dipendenti facenti parte del progetto,
- copia bonifici del pagamento degli stipendi ai dipendenti,
- copia estratto conto da cui si evinca il pagamento degli stipendi,
- copia del modello f24 per pagamento dell'irpef e dei contributi,
- copia Unilav e ordini di servizio o time sheet,
- copia mastri conti spese personale,
- copia mastri conti oneri inps inail,
- copia libro giornale,
- copia mastro spese per consulenza (docente esterno) o fatture da ricevere.

Fac simile certificazione

CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE SPESE AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

di cui all'art. 1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e di cui all'art. 6, comma 1, D.M. 04/05/2018

Il sottoscritto in qualità di Revisore Legale dei Conti iscritto nel relativo registro di cui al D. Lgs. 39/2010 al n. 108513.

Incaricato di certificare ai sensi dell'art. 1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e dell'articolo 6, comma 1, D.M. 04/05/2018, la documentazione contabile attestante le spese ammissibili al credito d'imposta Formazione 4.0 di cui all'art. 1, commi 46-56, L. 205/2017 e ss. mm. ii. sostenute dalla seguente impresa:

(riportare tutti i dati aziendali)

DICHIARA

- che la società ... non è soggetta a revisione legale dei conti nel periodo d'imposta 2020;
- che la società ... ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, richiamato dall'art. 1, comma 79, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), è definita **PICCOLA IMPRESA**, come risultante dalla seguente documentazione contabile ed amministrativa acquisita attestante la dimensione d'impresa:

Visura camerale della CCIAA di Salerno e bilancio contabile anno 2020;

- che la società ... s.r.l. **ha sostenuto nel corso del periodo d'imposta 2020 spese per attività di Formazione 4.0** per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 applicate agli ambiti aziendali definiti dall'allegato A alla Legge 205/2017, relativamente ai seguenti progetti formativi svolti in modalità interna:

inserire testo del progetto recuperabile dai documenti forniti (esempio Integrazione Digitale Dei Processi Aziendali)

- che le spese considerate ammissibili al credito d'imposta per attività di Formazione 4.0 sui suddetti progetti sono relative al personale dipendente partecipante in veste di
- discente per un totale di 4.400 ore di formazione annue e di 15 lavoratori per complessivi € 72.111,82.

I seguenti lavoratori dipendenti, dall'esame della documentazione agli atti sono stati impiegati nelle attività formative nel seguente modo.

(Scheda compilata nella certificazione)

Nome cognome dipendente /codice fiscale

totale ore impiegate

riepilogo costo annuo per risorsa

costo orario per risorsa

totale ore allocabili

Totale spese del personale

importo totale per progetto

Al fine della verifica dell'impiego dei lavoratori sulle attività formative sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti da discente e docente/formatore esterno;
- attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative resa dal legale rappresentante dell'impresa a ciascun dipendente;
- documentazione contabile e amministrativa relativa alle spese del personale;

Inoltre

che la spesa sostenuta e documentata per l'attività di certificazione contabile resa dal sottoscritto è pari ad Euro **max 5.000,00** (vedi mandato e preventivo);

Il sottoscritto,

- consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000,
- avendo osservato, nello svolgimento di tale incarico, i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. n. 39/2010 e quelli previsti dal codice etico dell'IFAC,

ATTESTA

ai sensi dell'art.1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 6, D.M. 04/05/2018:

- l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall'impresa;
- la regolarità formale della documentazione contabile relativa ai costi sostenuti per l'attività di Formazione 4.0 e sopra elencata.

Il credito d'imposta Formazione 4.0 spettante nel periodo d'imposta 2020 dall'impresa s.r.l. è così quantificato:

Spese agevolabili	N totale ore formazione	N lavoratori	Totale spese
Personale discendente al 50%	3.000	11	42.122,64 €
Personale discendente al 60%	1.400	4	29.989,18 €
A - Totale spese del personale			72.111,82 €
B – Base Aliquote Credito anno 2020			42.122,64 € al 50% 29.989,18 € al 60%
C - Credito 2020 per formazione al 50% (A x B)			
C1- D.M. 17/10/17 Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 60%			
			21.061,32 €
			17.993,51 €
D - Spese di certificazione contabile			5.000,00 €
Credito d'imposta formazione 4.0 (C+C1+D)			44.054,83 €

Esposizione del credito nei quadri RS e RU della dichiarazione dei redditi

Va compilato il:

- **Prospetto aiuti di Stato Quadro RS rigo 401 del modello redditi SC 2021:**

va riportato al n.1 il codice “54”

la data di inizio e fine formazione,

la localizzazione,

la tipologia di costi sostenuti

l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo.

-Quadro RU sez. 1 e sez. 4 del modello redditi SC 2021:

va riportato nel quadro RU sez. 1

- rigo RU 1 (codice credito) il codice F7
- rigo RU 5 col.3 l'ammontare complessivo dei crediti spettanti nel periodo,

va riportato nel quadro RU sez. IV

- rigo RU 110 colonna 1 il numero totale delle ore in formazione totali sommando le ore dei discenti a quelle eventuali dei docenti.
- RU 110 colonna 2 il numero complessivo dei lavoratori sommando discenti e docenti impegnati nella formazione.

E' previsto l'obbligo di indicare il credito d'imposta nel periodo d'imposta di sostenimento delle spese e nelle successive dichiarazioni fino a conclusione dell'utilizzo.

Il credito d'imposta ha natura automatica (non bisogna inviare alcun modello)

L'inadempimento dell'obbligo di indicazione in dichiarazione non pregiudica la spettanza del credito.

Si può sanare l'omissione con il ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del dlgs.472/97.

Le sanzioni comminate sono quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione da euro 250 a euro 2000.